

On. Sebastiano Odierna
Consigliere Regionale della Campania
Capogruppo «Riformisti e Moderati – Lista Cirielli – ECR»

Al Presidente della Giunta Regionale
della Campania
On. Roberto Fico

All'Assessore a Cultura, Eventi e Personale
On. Onofrio Giustino Angelo Cutaia

All'Assessora al Lavoro e alla Formazione
On. Angelica Saggese

OGGETTO: Interrogazione a risposta scritta, ai sensi degli articoli 124 e 127, comma 4, del Regolamento interno — Esclusione sistematica del personale assunto con i concorsi per il potenziamento dei Centri per l'Impiego dagli istituti del comando, del distacco e della mobilità: assenza di base normativa di rango primario, disparità di trattamento ed esposizione del bilancio regionale a contenzioso seriale.

Il sottoscritto Consigliere Regionale,

PREMESSO CHE

- 1) la Regione Campania ha reclutato, con i concorsi indetti in attuazione del Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l'Impiego (articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e decreto del Ministro del Lavoro 28 giugno 2019, n. 74), circa novecentocinquanta unità di personale, inquadrato nei ruoli della Giunta regionale e assegnate alla Direzione Generale per il Lavoro e la Formazione Professionale (206.00.00);
- 2) nel corso del 2026 il Settore 201.02.00 della Direzione Generale Risorse Umane ha autorizzato **ventisette comandi** di personale della Giunta presso il Consiglio Regionale, con i decreti dirigenziali dal n. 5 del 23 aprile al n. 13 del 29 giugno 2026, adottati ai sensi dell'articolo 23, comma 8, della legge regionale n. 1/2012 e tutti secondo il medesimo iter (nulla osta della struttura di assegnazione, determina del Servizio Status del Consiglio, presa d'atto e autorizzazione del Settore); **nessuno di essi riguarda personale assunto con i concorsi per il potenziamento dei Centri per l'Impiego**, e otto sono stati autorizzati successivamente all'11 maggio 2026;
- 3) al sottoscritto Consigliere sono pervenute **diverse segnalazioni** da parte di personale assunto con i predetti concorsi, secondo le quali richieste di comando avanzate da organi consiliari sarebbero state riscontrate negativamente dalla Direzione Generale Risorse Umane, nel medesimo periodo e con motivazione sostanzialmente identica, fondata esclusivamente sulla nota circolare del Ministero del Lavoro prot. n. 44/9754 dell'8 novembre 2023 — atto che non risulta pubblicato su alcun sito istituzionale né reperibile in alcuna banca dati accessibile al pubblico; e che, con riferimento all'11 maggio 2026, giorno indicato nelle segnalazioni quale data dei dinieghi, risulta per contro dagli atti pubblici che **in pari data** la medesima Direzione trasmetteva agli Uffici del Consiglio Regionale il

nulla osta al comando di altro dipendente, con nota prot. n. 0434938 dell'11 maggio 2026 richiamata nel decreto dirigenziale n. 9 del 19 maggio 2026;

4) tra i comandi autorizzati figurano dipendenti assegnati alla medesima Direzione Generale 206 presso la quale è incardinato il personale dei Centri per l'Impiego (decreti dirigenziali nn. 7, 8 e 11 del 2026), per i quali la Direzione ha rilasciato il proprio nulla osta, in un caso espressamente qualificato come «incondizionato»; mentre, secondo le segnalazioni pervenute, i dinieghi sarebbero stati adottati senza il previo interpello della medesima Direzione Generale 206, in difformità dall'iter osservato in tutti gli altri casi, nelle cui premesse è sempre attestato il nulla osta della struttura di provenienza — in un caso rilasciato dal Capo di Gabinetto;

5) la clausola di esclusione del «personale in forza presso i Centri per l'Impiego» compare sistematicamente negli avvisi di mobilità interna della Direzione Generale Risorse Umane — tra i quali quelli prot. nn. 78895/2025, 163965/2025, 200438/2025, 371112/2024, 590919/2024, 230102/2025 e 230850/2025 — nonché nelle note prot. nn. 466296 e 514377 del 2024, relative alla ricerca di personale da porre in comando presso la Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Campania;

6) la medesima Direzione Generale, con il decreto dirigenziale n. 104 del 16 dicembre 2021, aveva assegnato agli Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente della Giunta i «vincitori dei concorsi per il potenziamento dei Centri per l'Impiego» di categoria D, e con il decreto dirigenziale n. 50 dell'11 maggio 2022 aveva disposto l'assegnazione temporanea all'Ufficio Legislativo di una vincitrice dei medesimi concorsi di categoria C;

CONSIDERATO CHE

7) le circolari amministrative sono prive di efficacia normativa esterna, essendo «dotate unicamente di efficacia interna all'Amministrazione emittente» e «insuscettibili di incidere in alcun modo sui rapporti giuridici relativi a differenti Amministrazioni» (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 2 novembre 2007, n. 23031); e che nessuna norma di rango primario prevede il divieto opposto, atteso che l'articolo 1, comma 258, della legge n. 145/2018 individua la destinazione iniziale del personale da assumere, non una clausola di indisponibilità soggettiva permanente;

8) il comando presso il Consiglio Regionale è finanziariamente neutro per le risorse del Piano: ai sensi dell'articolo 23, comma 8, della legge regionale n. 1/2012 le retribuzioni fisse e i relativi oneri riflessi «restano a carico dei bilanci delle amministrazioni di provenienza», e il posto rimane coperto nella dotazione organica dei Centri per l'Impiego;

9) la prassi della Regione Campania non trova riscontro nelle altre Regioni che gestiscono i Centri per l'Impiego con il medesimo personale e i medesimi fondi statali. In particolare:

a) la Regione Veneto, nel Piano Triennale delle Attività 2026-2028 di Veneto Lavoro — ente strumentale gestore dei Centri per l'Impiego —, approvato con decreto direttoriale 26 settembre 2025, n. 77, alla **Tabella 4 di pag. 13** («Linee intervento del Piano di Potenziamento dei CPI del Veneto») contabilizza il personale assunto ripartendolo per norma di finanziamento — indicando, per le unità di cui alla voce «Incremento di 230 unità (co. 258)», che esse sono «relativi ai

9.182.782,28 € del finanziamento **di cui al comma 258**», ossia **il medesimo articolo 1, comma 258, della legge n. 145/2018 posto a fondamento dei dinieghi** — e, con la **nota 4** apposta al totale delle unità assunte, attesta che **«altre 14 unità in distacco/comando, provenienti dai concorsi effettuati per il Potenziamento straordinario dei CPI, vanno considerate per il calcolo delle spese di funzionamento rimborsate dal Ministero»**. È dunque **il Ministero medesimo a rimborsare le spese di funzionamento del personale del Piano che si trova in posizione di comando**: circostanza che sarebbe inconcepibile ove il comando violasse il vincolo di destinazione delle risorse. Il dato è confermato nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 del medesimo ente;

b) la Regione Calabria (decreto dirigenziale n. 479 del 16 gennaio 2024) ha disposto la mobilità di una dipendente assunta «con le risorse trasferite dallo Stato per il Potenziamento dei Centri per l'impiego» sulla scorta del parere favorevole reso dal medesimo Ministero del Lavoro autore della nota circolare invocata nei dinieghi (prot. U.0000335 dell'11 gennaio 2024), il quale ha posto quale unica condizione la neutralità finanziaria del Piano;

c) la Regione Puglia (decreto del Direttore di ARPAL n. 67 del 2 settembre 2025) ha prorogato fino al 30 settembre 2026 il comando di un dipendente in servizio presso un Centro per l'Impiego, con profilo di «Istruttore del Mercato del Lavoro», presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze: comando richiesto dal Ministero medesimo, con oneri integralmente rimborsati dall'amministrazione ricevente;

d) la Regione Emilia-Romagna, nell'avviso di mobilità dell'Agenzia Regionale per il Lavoro (determinazione n. 1533 del 7 agosto 2025), attribuisce un punteggio premiale al servizio prestato «in comando, distacco o avvalimento»;

10) la disparità di trattamento fondata sulla sola provenienza concorsuale, in assenza di una norma di rango primario che la giustifichi, appare in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione e con l'articolo 45 del decreto legislativo n. 165/2001;

RILEVATO, INFINE, CHE

11) il protrarsi della prassi espone il bilancio regionale a un contenzioso di natura seriale, potenzialmente riferibile all'intera platea di circa novecentocinquanta dipendenti, ciascuno legittimato ad agire dinanzi al Giudice del Lavoro ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 165/2001, con oneri per risarcimenti, danno da perdita di chance e spese di lite;

12) il Consiglio di Stato ha chiarito che, laddove una circolare risulti in contrasto con fonti normative di rango primario, l'amministrazione **«deve procedere d'ufficio a disapplicarla al fine di evitare l'insorgere di un danno erariale»** (sentenza 8 gennaio 2016, n. 30): la prosecuzione della prassi, una volta noti gli elementi sopra esposti, non appare pertanto indifferente sotto il profilo della responsabilità amministrativo-contabile,

INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale e gli Assessori competenti, per conoscere:

- 1) quale norma di rango primario legittimi il divieto di comando, distacco e mobilità opposto al personale assunto con i concorsi per il potenziamento dei Centri per l'Impiego, e se la Giunta ritenga che una nota circolare ministeriale possa fondare una limitazione permanente di diritti soggettivi di circa novecentocinquanta dipendenti;
- 2) se la Giunta intenda acquisire e rendere pubblica la nota circolare prot. n. 44/9754 dell'8 novembre 2023, posta a esclusivo fondamento dei dinieghi e ad oggi non reperibile su alcun canale istituzionale, precisandone la qualificazione formale;
- 3) quanti dinieghi di comando, distacco o mobilità siano stati opposti a personale proveniente dai predetti concorsi dal 2023 ad oggi e quante autorizzazioni siano state rilasciate, nel medesimo periodo, a personale di diversa provenienza; e per quale ragione, a fronte di ventisette comandi autorizzati nel solo 2026 — otto dei quali successivi all'11 maggio — nessuno riguardi il personale dei Centri per l'Impiego;
- 4) se corrisponda al vero che i dinieghi siano stati adottati senza il previo interpello della Direzione Generale 206 — in difformità dall'iter osservato in tutti gli altri casi — e, in caso affermativo, per quale ragione; nonché come la Giunta concili l'attuale prassi con i propri precedenti, ossia i decreti dirigenziali n. 104 del 2021 e n. 50 del 2022, con i quali la medesima Direzione assegnò vincitori dei medesimi concorsi agli Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente e all'Ufficio Legislativo;
- 5) se la Giunta sia a conoscenza del fatto che **il Ministero rimborsa le spese di funzionamento di quattordici unità di personale del Piano che si trovano in distacco e in comando presso Veneto Lavoro**, unità finanziate con il medesimo articolo 1, comma 258, della legge n. 145/2018 invocato nei dinieghi; che il Ministero del Lavoro — autore della nota circolare posta a fondamento dei dinieghi — ha già espresso parere favorevole alla mobilità del personale del Piano, subordinandola alla sola neutralità finanziaria; e che un Ministero dello Stato ha richiesto e ottenuto in comando un dipendente in servizio presso un Centro per l'Impiego, rimborsandone integralmente gli oneri; e quali conseguenze la Giunta intenda trarne;
- 6) se la Giunta abbia valutato l'esposizione del bilancio regionale al contenzioso derivante dalla prassi descritta, stimandone il potenziale onere, e se non ritenga che il riesame in autotutela dei dinieghi già adottati, con contestuale rimozione della clausola di esclusione dagli avvisi di mobilità, costituisca la via per prevenire tale esposizione — indicando con quale tempistica intenda provvedere.

Attesa la rilevanza degli interessi coinvolti e il progressivo aggravarsi del pregiudizio, tanto per i dipendenti quanto per il bilancio regionale, si richiede risposta scritta nel termine di venti giorni previsto dall'articolo 127, comma 4, del Regolamento interno.

Napoli, 21 luglio 2026

F.to Il Consigliere regionale

On. Sebastiano Odierna
Consigliere Regionale